

**Ordinanza**  
**sulla cessione temporanea di diritti di utilizzazione**  
**del Museo nazionale svizzero**  
**(Ordinanza sull'utilizzazione MNS)**

del 1° maggio 1997 (Stato il 27° maggio 1997)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 61 capoverso 1 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione<sup>1</sup>;

visti gli articoli 2 e 9 capoverso 4 della legge federale del 27 giugno 1890<sup>2</sup> sulla istituzione di un Museo nazionale svizzero,

*ordina:*

**Art. 1** Cessione di diritti

<sup>1</sup> Per adempiere ai suoi compiti con maggiore efficacia e in modo più vicino alle esigenze del pubblico, il Museo nazionale svizzero (museo nazionale) può:

- a. cedere diritti nei confronti di oggetti delle sue collezioni a terzi per l'utilizzazione esclusiva a fini commerciali;
- b. permettere a terzi di gestire a fini commerciali punti di vendita e distribuzione nei suoi locali;
- c. affidare a terzi la gestione di caffetterie, guardaroba ed esercizi annessi analoghi.

<sup>2</sup> La cessione di diritti può avvenire mediante un contratto di diritto privato per un periodo massimo di dieci anni.

**Art. 2** Competenze

<sup>1</sup> Il Museo nazionale può cedere i diritti mediante trattative private in conformità all'articolo 1.

<sup>2</sup> Per i contratti del Museo nazionale è richiesta l'approvazione dell'Ufficio federale della cultura.

<sup>3</sup> È fatta salva la competenza dell'Amministrazione federale delle finanze per quanto riguarda la locazione o l'affitto dei locali.

RU 1997 1099

<sup>1</sup> RS 172.010

<sup>2</sup> RS 432.31

**Art. 3** Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 3 aprile 1996<sup>3</sup> concernente il fondo del Museo nazionale svizzero è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 2 lett. d*

...<sup>4</sup>

**Art. 4** Entrata in vigore e validità

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1997.

<sup>2</sup> Essa ha effetto sino al 31 dicembre 2007.

<sup>3</sup> RS 432.35

<sup>4</sup> Testo inserito nell'O menzionata.